

niziativa del gruppo democristiano prevede la realizzazione di azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile e del lavoro autonomo, promuovendo la formazione e la qualificazione professionale delle donne. A tal fine prevede che le imprese gestite da donne, o costituite prevalentemente da donne, siano facilitate nell'ottenimento di crediti. Essa prevede inoltre di favorire la qualificazione delle donne occupate in imprese familiari, soprattutto in considerazione del nuovo tipo di concorrenza che si svilupperà, a partire dal 1993, sia nel settore artigianale, sia in altri settori produttivi. Il 1993 rappresenta una data importante e prima di allora il Parlamento dovrà aver varato una legge che incoraggi le donne ad entrare nel settore privato. Per questo è importante che la nuova normativa entri in vigore, se possibile, anche prima di quella data; al riguardo non posso che esprimere l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento ed invitare i colleghi degli altri gruppi, i quali hanno sempre dimostrato una certa sensibilità nei confronti del mondo femminile e dei suoi problemi lavorativi, a guardare con attenzione al contenuto di detti provvedimenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Non ho molto da replicare ai colleghi intervenuti, perché la discussione sulle linee generali ha messo in evidenza i numerosi punti di convergenza, che sarà opportuno discutere in seno al Comitato ristretto. Questa sostanziale intesa sul contenuto del provvedimento ci consentirà di arrivare in tempi brevi alla sua rapida approvazione.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo alla richiesta del relatore di costituire un Comitato ristretto.

Desidero in primo luogo anticipare il giudizio positivo del Governo sui provvedimenti in esame, i quali, una volta approvati, contribuiranno tra l'altro a ren-

dere più incisiva la cosiddetta legge sulle azioni positive e quella sulla parità uomo-donna. Ciò premesso, non ritengo che le finalità di detti provvedimenti debbano essere enfatizzate; mi rivolgo in particolare all'onorevole Breda, poiché il problema è quello di dare al mondo femminile la possibilità d'iniziare un'attività imprenditoriale in posizione paritaria rispetto agli uomini. Non vi è dubbio che esistono oggi differenze di trattamento, ma esse non devono essere enfatizzate al punto da ritenere che essere donna significhi non ottenere crediti bancari.

L'obiettivo principale dei provvedimenti in esame è quello di consentire alle donne una preparazione specifica, che le ponga in condizione di intraprendere l'attività imprenditoriale.

Nel dichiarare il totale appoggio del Governo — a mio avviso, sarebbe opportuno coinvolgere anche il ministro dell'industria —, auspico che la Commissione concluda in tempi brevi l'iter legislativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di costituire un comitato ristretto.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

In attesa che pervengano i prescritti pareri della Commissione bilancio sui restanti provvedimenti all'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,45.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Salvi ed altri; Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato) (3391); Cristo-

fori ed altri: Norme previdenziali per i dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale (669); Garavaglia ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (1645); Borgoglio ed altri: Disciplina delle cooperative integrate (2617); Grilli ed altri: Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale (2964); Piro ed altri: Disciplina delle cooperative sociali (5507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Salvi ed altri; Vecchi ed altri: « Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale », già approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 novembre 1988; e dei deputati Cristofori ed altri: « Norme previdenziali per i dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale »; Garavaglia ed altri: « Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale »; Borgoglio ed altri: « Disciplina delle cooperative integrate »; Grilli ed altri: « Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale »; Piro ed altri: « Disciplina delle cooperative sociali ».

Ricordo che la discussione sulle linee generali è stata chiusa nella seduta del 6 aprile 1989, nella quale è stata anche deliberata la nomina di un Comitato ristretto, che ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge abbinata: ne è stata data lettura nella seduta del 22 maggio scorso, quando sono stati approvati in linea di principio alcuni emendamenti, un subemendamento ed un articolo aggiuntivo.

Ricordo che la I Commissione affari costituzionali, in data 12 giugno 1991, ha espresso il seguente parere sul testo, come integrato dagli emendamenti, trasmesso in data 22 maggio:

« PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a rivedere la disposizione di cui all'articolo

8, che estende i benefici previsti dal provvedimento anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali, in quanto in tal modo viene ad essere eccessivamente ridotta la presenza delle persone svantaggiate ».

Ricordo altresì che la Commissione bilancio ha espresso in data odierna il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 9, comma 3 si precisi che le misure di sostegno disposte dalle regioni sono finanziate a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime ».

Passiamo all'esame degli articoli del testo del Comitato ristretto, come integrato dagli emendamenti approvati in linea di principio. Poiché agli articoli da 1 ad 8 non sono stati presentati ulteriori emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Definizione).

1. La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative al settore in cui operano, in quanto compatibili con la presente legge.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di cooperativa « sociale ».

(È approvato).

ART. 2.

(Soci volontari).

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, su parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

5. Per la gestione dei servizi, di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, da svolgersi in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non rientrano nella determinazione dei costi di servizio ad eccezione di quanto previsto ai commi 3 e 4.

(È approvato).

ART. 3.

(Obblighi e divieti).

1. Alle cooperative di cui alla presente legge si applicano le clausole mutualistiche di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla sezione « cooperazione sociale » prevista dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *c*), della presente legge, e dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

3. Per le cooperative di cui alla presente legge le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

(È approvato).

ART. 4.

(Persone svantaggiate).

1. Nelle cooperative di cui all'articolo 1, punto *b*) si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali; gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonché le altre persone indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma precedente debbono rappresentare almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

(È approvato).

ART. 5.

(Convenzioni).

1. Gli enti pubblici possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula dei contratti di cui al presente articolo le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui al successivo articolo 9.

(È approvato).

ART. 6.

(Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577).

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale »;

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale »;

c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole:

« Sezione cooperazione sociale;

d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta ».

(È approvato).

ART. 7.

(Regime tributario).

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute in dipendenza di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: 41) « Le prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali ».

(È approvato).

ART. 8.

(Consorti).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperativa aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Normativa regionale).

1. Le Regioni emanano entro un anno norme attuative della presente legge. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le Regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della Regione, prevedendo, in particolare, requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le Regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento e il seguente articolo aggiuntivo:

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di sostegno che siano disposte dalle regioni sono finanziate a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

9. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Sono iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali anche quelle cooperative che dimostrino di avere una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa specificamente dedita alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi.

9. 01.

Migliasso, Pallanti, Sanfilippo, Pellegatti.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 9. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Migliasso ed altri 9. 01. Invito i presentatori a ritirarlo, poiché, in caso contrario, esso dovrà essere dichiarato inammissibile in quanto ripropone un emendamento già respinto nella seduta del 22 maggio 1991.

TERESA MIGLIASSO. Ritiro il mio articolo aggiuntivo, preannunciando che in materia presenterò un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 10, 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e consulenza).

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano i divieti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

(È approvato).

ART. 11.

(Disciplina transitoria).

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme

della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

(È approvato).

ART. 12.

(Partecipazione delle persone giuridiche).

1. Possono essere ammesse come soci delle società cooperative di cui alla presente legge persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

(È approvato).

Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione,

considerata

la pluralità delle esperienze di cooperative di servizi alle persone, costruite negli anni dal movimento cooperativo, compresa quella di cooperative che hanno al loro interno una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa dedicata alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi;

invita il Governo

ad adoperarsi per consentire l'iscrizione agli albi regionali delle cooperative sociali, di quelle cooperative polifunzionali che hanno una divisione aziendale finalizzata alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi ».

9/3391/669-1645-2617-2964-5507/1/XI.

Migliasso, Pallanti, Diaz, Vazzoler, Sanfilippo, Pellegatti.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome

del Governo, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno Migliasso ed altri.

PRESIDENTE. Il proponente insiste per la votazione ?

TERESA MIGLIASSO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

TERESA MIGLIASSO. A nome del gruppo comunista-PDS preannuncio il voto favorevole sul testo in esame ed esprimo un giudizio complessivamente positivo. Riteniamo tuttavia un errore, che comunque cercheremo di eliminare in sede di esame presso il Senato, il non aver consentito l'iscrizione nell'albo regionale anche delle cooperative sociali, in particolare di quelle polifunzionali dedite alla prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi; si tratta di cooperative caratterizzate da una divisione aziendale e da una propria autonomia organizzativa. È questa, tra l'altro, la ragione che ci ha indotto a presentare un apposito ordine del giorno, sottoscritto da vari colleghi, che constatiamo con soddisfazione essere stato accettato dal Governo.

Il testo attuale è stato migliorato rispetto a quello trasmessoci dal Senato, nel senso che le disposizioni in esso contenute sono più incisive e rispettose della pluralità delle esperienze maturate nel mondo della cooperazione. Per esempio, il cambiamento del titolo della nuova legge che ci accingiamo ad approvare vuole sottolineare un maggior rispetto nei confronti della solidarietà sociale; al riguardo riteniamo che la presenza non obbligatoria, ma facoltativa, all'interno delle cooperative sociali di volontari, lungi dall'essere interpretata come mancanza di considerazione nei confronti della loro esperienza, esalti la libertà e la finalità delle loro prestazioni, perché non li vincola al rispetto di una normativa rigida.

È importante altresì aver introdotto nel testo, per la parte riguardante i compiti delle regioni, la possibilità che esse adottino convenzioni-tipo, prevedendo che ai

lavoratori delle cooperative siano applicate le vigenti norme contrattuali. Al personale si richiede il requisito della professionalità, in relazione al tipo di funzioni che è chiamato a svolgere; si tratta di requisiti indispensabili, soprattutto se si considera i soggetti cui si rivolgono dette prestazioni. Così come mi pare importante l'introduzione del principio secondo cui le prestazioni dei volontari sono aggiuntive e non sostitutive di quelle che debbono essere erogate dai servizi pubblici. Ribadisco che ciò è molto importante, perché consentirà non solo il non abbassamento della soglia di garanzia delle prestazioni pubbliche, ma anche una migliore integrazione tra pubblico e privato, con l'obiettivo di un migliore servizio in termini di professionalità e di duttilità di quelle prestazioni, che si rivolgono ai soggetti che nella nostra società presentano maggiori svantaggi.

Ribadisco che esiste quella carenza di cui parlavo all'inizio, per cui ci impegneremo presso l'altro ramo del Parlamento per recuperare quanto non è stato possibile inserire nel testo nel corso dell'esame qui alla Camera. Mi sembra tuttavia che nel suo complesso il provvedimento sia positivo; preannuncio quindi il voto favorevole del gruppo comunista-PDS.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Esprimo anch'io soddisfazione per l'esito positivo cui stiamo per giungere. Occorre dire con estrema franchezza che il lavoro svolto non è stato semplice, anche perché in materie come questa si registrano sempre posizioni difficili da conciliare; la disponibilità dei colleghi ha consentito di giungere alla definizione di un testo che apre una prospettiva nuova per il cosiddetto terzo settore. Il provvedimento attribuisce responsabilità ai soggetti che intendano muoversi nella direzione del servizio a sostegno delle persone più svantaggiate, e credo che lo si faccia nella maniera più attenta e più adeguata.

Ua questo punto di vista, ritengo che si apra una fase nuova; potrà essere utile verificarne il percorso in futuro, in modo da affinare ulteriormente il provvedimento. Queste strutture, che operano già

da tempo sul territorio, non hanno mai avuto una loro definizione ed hanno sempre incontrato difficoltà; credo che conferendo ad esse una maggiore certezza tutto il settore possa acquisire una responsabilità propria ed una autonomia che consenta di fornire risposte sempre più attente al problema.

Quanto poi al discorso del volontariato, che è estremamente importante e che è stato sottolineato in questa sede, penso sia utile collegarlo ad un requisito di professionalità complessiva.

In merito alle osservazioni formulate dalla collega Migliasso sulle cooperative polifunzionali, ritengo che sarebbe stato un errore estendere il beneficio di cui godono le cooperative sociali a tutte le cooperative che operano in altri settori. Tuttavia mi rendo anche conto — e intendo ribadirlo in questa sede in qualità di relatore — che forse al Senato si potrebbe introdurre un limite di tempo entro il quale le cooperative possano rendersi autonome. L'altro ramo del Parlamento potrà in ogni caso apportare eventuali integrazioni e modifiche al testo da noi approvato; però nell'insieme credo si sia superato quello schematico che era presente nel primo testo con l'individuazione di tre o quattro forme di cooperative. L'unificazione cui si è pervenuti conferisce una maggiore trasparenza a tutto l'impianto.

Fatte queste brevissime considerazioni, esprimo nuovamente il consenso del relatore e del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento.

ANNALISA DIAZ. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente, ritenendo che il testo che ci accingiamo a votare raggiunga una soluzione equilibrata dei problemi che erano al nostro esame ed affronti con coerenza la configurazione di queste cooperative, che hanno caratteristiche particolari, data la presenza di soggetti diversi, come i volontari, e di soggetti svantaggiati.

Sono anch'io convinta che siamo riusciti a superare diverse anomalie presenti nel testo pervenutoci dal Senato, nel quale, secondo il giudizio espresso in precedenza,

non si teneva conto della particolare configurazione di queste strutture che, pur svolgendo determinati compiti, erano comunque imprese che avevano bisogno di una possibilità di inserimento nel mercato, in un mercato anomalo per quanto riguarda i servizi sociali, dal momento che la domanda del servizio è praticamente unidirezionale, nel senso che proviene dalle amministrazioni locali.

È stata inserita la figura del socio volontario; in proposito, credo che la presenza aggiuntiva del volontario nella prestazione dei servizi valorizzi la fisionomia del volontariato. L'aver operato una distinzione, come diceva il relatore, tra i diversi apporti alla vita delle cooperative serve a sottolineare la diversa funzione dei vari soggetti che concorrono a realizzare i servizi rivolti prevalentemente a persone assistite dagli enti locali.

Analogamente, ritengo che sia stato importante superare l'equivoco della corsa al ribasso dell'offerta (che ha caratterizzato e purtroppo caratterizza ancora la modalità di rapporto tra le cooperative sociali e gli enti locali), definendo così con maggiore chiarezza la professionalità del servizio prestato.

Tutti questi elementi mi inducono ad esprimere un voto favorevole sul testo al nostro esame e a dichiarare soddisfazione per l'esito positivo di questo percorso legislativo.

FRANCO RUSSO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo verde su questo provvedimento, che riteniamo essere uno strumento particolarmente innovativo nel campo dei servizi e delle cooperative. Sappiamo perfettamente che in Italia operano da anni e anni organismi che si occupano di questioni sociali.

Dobbiamo quindi prevedere uno strumento legislativo che consenta alle cooperative da un lato d'intervenire in campi specifici, come per esempio nei servizi socio-sanitari ed educativi, dall'altro di rendere detti servizi operanti nei confronti di persone svantaggiate. In questo modo riusciremo a far perdere allo Stato assistenziale il suo carattere burocratico,

dando a quello che è stato definito il terzo settore maggiori garanzie di funzionamento. Ciò consentirà di attuare determinati interventi, indipendentemente dalle strutture burocratiche, e di favorire l'inserimento di operatori civili nei servizi socio-sanitari, senza che ciò dipenda da determinati individui.

A mio avviso uno degli obiettivi di questo provvedimento è proprio quello di riformare lo Stato sociale, e non di esaltare le possibilità offerte dal mercato per la soluzione di problemi individuali.

È pertanto indispensabile che dopo l'approvazione del provvedimento si segua la sua applicazione concreta per constatare le modalità di attuazione adottate dalle regioni; da questa verifica dipenderà, tra l'altro, anche la soluzione di alcune questioni sollevate dall'onorevole Migliasso.

Comunque, poiché senza alcun dubbio gli aspetti positivi superano quelli negativi, è con convinzione che a nome del gruppo verde preannuncio il voto favorevole.

SERGIO VAZZOLER. Preannuncio, a nome del gruppo socialista, il voto favorevole su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Le proposte di legge saranno subito votate per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Salvi ed altri, Vecchi ed altri (3391); Cristofori ed

altri (669); Garavaglia ed altri (1645); Borgoglio ed altri (2617); Grilli ed altri (2964); Piro ed altri (5507) *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Disciplina delle cooperative sociali »* (3391-669-1645-2617-2964-5507):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia, Bianchi, Breda, Carrara, Cavicchioli, Cimmino, Diaz, Ferrari Bruno, Gelpi, Ghezzi, Loiero, Lombardo, Lucenti, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Russo Franco, Samà, Sapienza, Tealdi e Vazzoler.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 1989.

Ricordo che nelle sedute del 13 e 20 marzo 1991 erano stati inviati alla I ed alla V Commissione, per l'acquisizione dei prescritti pareri, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio.

La I Commissione aveva espresso, in data 14 maggio 1991, i seguenti pareri:

« PARERE FAVOREVOLE

agli emendamenti 1. 1, 1. 2, 2. 3, 2. 6, 2. 5, 3. 7, 3. 6, 3. 1, al subemendamento 0. 3. 8. 1, agli emendamenti 3. 8, 3. 2,

3. 9, 3. 10, 3. 11, 4. 1, 4. 2, 5. 1, ed all'articolo aggiuntivo 6. 08;

PARERE CONTRARIO

agli articoli aggiuntivi 6. 09, 6. 012, 6. 07 ed al subemendamento 0. 6. 07. 1, ed agli articoli aggiuntivi 6. 017, 6. 016 e 6. 014;

PARERE FAVOREVOLE

all'emendamento 3. 4

con la seguente osservazione:

si segnala l'opportunità di sostituire la parola " restituire " con la parola " migliorare ";

PARERE FAVOREVOLE

all'articolo aggiuntivo 6. 01

con la seguente osservazione:

si richiama l'esigenza di pervenire ad una formulazione organica ed esaustiva della disciplina recata dall'articolo aggiuntivo;

PARERE FAVOREVOLE

all'articolo aggiuntivo 6. 054

con la seguente osservazione:

si sottolinea l'esigenza di estendere la normativa di cui all'articolo aggiuntivo a tutti coloro che si trovano nelle condizioni ivi indicate, quale che sia la categoria di appartenenza.

La Commissione invita infine la Commissione di merito a prevedere l'istituzione, nell'ambito del provvedimento in esame, dell'indennità di bilinguismo per il personale civile non soggetto alla contrattazione del pubblico impiego operante negli uffici della Valle d'Aosta, cui è destinato uno specifico accantonamento nel fondo speciale di parte corrente previsto dalla legge finanziaria per il 1991 ».

Di questo parere la Commissione lavoro aveva richiesto in data 22 maggio 1991 un riesame parziale, e la I Commissione ha